

posteprotezione mutuo

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE FACOLTATIVA VITA E DANNI A PROTEZIONE DEL FINANZIAMENTO

La documentazione contrattuale contiene:

- Le Condizioni di assicurazione
- Il Glossario

L'assicurato deve ricevere il Set Informativo prima di sottoscrivere il contratto.

Mod. 40007 Ed. novembre 2023



Leggere con attenzione le Condizioni di Assicurazione.

L'AREA RISERVATA ASSICURATIVA È INTERAMENTE DEDICATA A TE

**Registrati per consultare la tua posizione assicurativa ed avere accesso ai servizi online
Ovunque ti trovi, nella massima sicurezza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7**

NON SEI REGISTRATO SU POSTE.IT?

Segui questi passaggi per **creare un account di Poste** ed accedere ai servizi online:

- 1) Vai sul sito postevita.it o poste-assicura.it e clicca su Privati nella sezione "Accedi alla tua area assicurativa".
- 2) Clicca su **Registrati** e completa il processo di registrazione per ottenere le credenziali di accesso (nome utente e password) al sito poste.it.

In alternativa puoi recarti nell'**Ufficio Postale** che preferisci e richiedere la registrazione al sito poste.it. In questo caso, al primo accesso con le credenziali temporanee che ti saranno fornite, ti sarà chiesto di confermare/indicare un indirizzo e-mail da utilizzare come nome utente e scegliere la password definitiva da associare al tuo account.

SEI GIÀ REGISTRATO SU POSTE.IT?

SEI TITOLARE DI UN CONTO BANCOPOSTA ABILITATO AD OPERARE ONLINE?

Accedi alla tua Area Riservata Assicurativa con le stesse modalità con cui accedi al tuo conto online.

- 1) Vai sul sito postevita.it o poste-assicura.it, clicca su Privati nella Sezione "Accedi alla tua area assicurativa" ed inserisci le credenziali del sito poste.it (nome utente e password).
 - 2) Ricevi la **Notifica in App BancoPosta** ed autorizza con **Codice PostelD** o **Impronta digitale** o altri sistemi di riconoscimento biometrico (se previsti e abilitati sul device in possesso).
- In alternativa puoi chiedere un Codice SMS di conferma sul numero di telefono associato al tuo conto. Inserisci il codice SMS ricevuto per completare l'accesso.*

SEI TITOLARE DI UNA CARTA POSTEPAY?

Accedi alla tua Area Riservata Assicurativa con le stesse modalità con cui accedi alla tua carta online.

- 1) Vai sul sito postevita.it o poste-assicura.it clicca su Privati nella Sezione "Accedi alla tua area assicurativa" ed inserisci le credenziali del sito poste.it (nome utente e password).
 - 2) Ricevi la **Notifica in App Postepay** ed autorizza con **Codice PostelD** o **Impronta digitale** o altri sistemi di riconoscimento biometrico (se previsti e abilitati sul device in possesso).
- In alternativa puoi chiedere un Codice SMS di conferma sul numero di telefono associato alla tua carta. Inserisci il codice SMS ricevuto per completare l'accesso.*

NON SEI TITOLARE DI UN CONTO BANCOPOSTA ABILITATO AD OPERARE ONLINE O DI UNA CARTA POSTEPAY?

Per accedere alla tua Area Riservata Assicurativa segui questi passaggi:

- 1) Vai sul sito postevita.it o poste-assicura.it clicca su Privati nella Sezione "Accedi alla tua area assicurativa" ed inserisci le credenziali del sito poste.it (nome utente e password).
 - 2) **Richiedi** tramite SMS il **Codice di conferma** che ti sarà inviato **sul numero di telefono associato al tuo account**.
 - 3) **Inserisci il Codice di conferma** ricevuto tramite SMS per completare l'accesso.
- Al primo accesso all'Area Riservata Assicurativa ti è richiesto di attivare il nuovo account di Poste (il tuo indirizzo e-mail diventa il tuo nuovo nome utente), se già non lo hai fatto, e successivamente di recarti all'Ufficio Postale che preferisci (presso la sala consulenza o lo sportello) per la verifica della tua identità ed attivazione del tuo account all'Area Riservata Assicurativa. Porta con te un documento di identità in corso di validità e chiedi l'identificazione sugli applicativi di Poste Italiane per l'accesso all'Area Riservata Assicurativa (sistema NFID).*

HAI L'IDENTITÀ DIGITALE POSTEID ABILITATO A SPID?

Per accedere alla tua Area Riservata Assicurativa con l'Identità Digitale PostelD abilitato a SPID segui questi veloci passaggi:

- 1) Vai sul sito postevita.it o poste-assicura.it e clicca su Privati nella sezione "Accedi alla tua area assicurativa".
- 2) Clicca su **Accedi con PostelD**.
- 3) **Inserisci le credenziali di accesso** per PostelD abilitato a SPID.

Se sei un Cliente Business (professionista o piccola impresa), ti basta completare la registrazione a poste.it nella Sezione Business ed inserire le credenziali (nome utente e password) sul sito postevita.it o poste-assicura.it per accedere alla tua Area Riservata Assicurativa.

Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso all'Area Riservata Assicurativa e per trovare risposta alle domande più frequenti, visita la pagina: <https://postevita.poste.it/accesso-area-clienti.html>

ASSISTENZA CLIENTI



Chiamaci

Poste Vita 800.31.61.81

Poste Assicura 800.13.18.11

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00
(chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa e mobile)

COME LEGGERE QUESTO CONTRATTO

Poste Vita S.p.A. (di seguito “Poste Vita”) e Poste Assicura S.p.A. (di seguito “Poste Assicura”) hanno redatto questo contratto perché sia facilmente consultabile e comprensibile.

Ci sono però parole che non sono di tutti i giorni e hanno un significato preciso per questo contratto e per la legge.

Le **INDISPENSABILI** del linguaggio assicurativo le trovi subito qui.

Le **DEFINIZIONI**, cioè cosa si intende con un determinato termine, le trovi nel Glossario. Sono le parole utilizzate in queste condizioni di assicurazione che hanno l’iniziale maiuscola.

LE PAROLE INDISPENSABILI

assicurato: colui che aderisce alle Polizze Collettive, paga il premio e coincide con il richiedente il mutuo

contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione

contratto: queste condizioni di assicurazione valide per tutti

copertura: la garanzia o le garanzie scelte tra quelle disponibili


indennizzo: la somma che Poste Vita e Poste Assicura si impegnano a pagare in caso di sinistro

polizza: il documento di adesione alle Polizze Collettive

premio: la somma dovuta a Poste Vita e Poste Assicura per la protezione assicurativa

sinistro: l’evento dannoso coperto dal contratto

I rimandi ad altri punti specifici sono indicati dalla freccia ►.

Gli articoli contrassegnati da questa icona  sono quelli che Poste Vita e Poste Assicura chiedono all’assicurato di firmare sul documento di polizza in sede di sottoscrizione del contratto. Sono gli articoli che comportano particolari obblighi per l’assicurato.

In questo contratto sono messi in evidenza:

- rischi, oneri e obblighi per l’assicurato
- esclusioni, limitazioni, periodi di sospensione della copertura
- nullità, decadenze e avvertenze

come richiesto dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.) e dalle sue disposizioni di attuazione.

INDICE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Cosa è utile sapere prima di firmare il contratto

Art. 1 In cosa consiste l'assicurazione?	pag. 1/22
Art. 2 Chi si può assicurare?	pag. 1/22
Art. 3 Cosa succede se il mutuo è cointestato?	pag. 2/22
Art. 4 Quando inizia la copertura?	pag. 2/22
Art. 5 Quanto dura la copertura?	pag. 3/22
Art. 6 I sinistri sono coperti ovunque si verificano?	pag. 3/22
Art. 7 Come e quando si paga il premio?	pag. 3/22
Art. 8 I premi sono detraibili?	pag. 4/22
Art. 9 Chi paga le imposte?	pag. 4/22
Art. 10 Gli indennizzi sono tassabili?	pag. 4/22
Art. 11 Chi è il Beneficiario?	pag. 4/22
Art. 12 Cosa succede se si estingue in anticipo parte del mutuo?	pag. 5/22
Art. 13 Cosa succede se si estingue in anticipo tutto il mutuo?	pag. 5/22
Art. 14 Cosa succede se il mutuo viene trasferito (surroga passiva o portabilità)?	pag. 6/22
Art. 15 Cosa succede se il mutuo viene rinegoziato?	pag. 6/22
Art. 16 Cosa succede se non si pagano o si pagano in ritardo le rate del mutuo?	pag. 6/22
Art. 17 Cosa si deve fare quando avviene un sinistro?	pag. 7/22
Art. 18 Entro quanto tempo si può chiedere l'indennizzo?	pag. 7/22
Art. 19 Poste Vita e Poste Assicura possono rivalersi verso il responsabile del sinistro?	pag. 7/22
Art. 20 Ci sono attività sportive e professionali non coperte?	pag. 7/22
Art. 21 Cosa succede se le dichiarazioni dell'assicurato sono false, inesatte o reticenti?	pag. 8/22
Art. 22 Si può recedere dal contratto? In che tempi?	pag. 9/22
Art. 23 Si può disdire il contratto?	pag. 9/22
Art. 24 Quali sono le responsabilità di Poste Vita e Poste Assicura?	pag. 10/22

Cosa contiene la copertura della polizza collettiva stipulata tra

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e Poste Vita S.p.A. (n. 40007)?

A. Morte

Art. 25 In cosa consiste l'assicurazione?	pag. 11/22
Art. 26 Chi sono i Beneficiari?	pag. 11/22
Art. 27 Ci sono casi in cui il decesso non è coperto?	pag. 12/22
Art. 28 Come e quando si denuncia il decesso dell'assicurato?	pag. 12/22
Art. 29 Quale documentazione inviare insieme alla denuncia del decesso?	pag. 12/22
Art. 30 È possibile riscattare l'assicurazione, o ridurne l'importo?	pag. 14/22
Art. 31 Gli indennizzi possono essere pignorati o sequestrati?	pag. 14/22

Cosa contengono le coperture della polizza collettiva stipulata tra

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e Poste Assicura S.p.A. (n. 40007)

B. Invalidità Totale e Permanente da Infortunio e Malattia

Art. 32 In cosa consiste l'assicurazione?	pag. 15/22
Art. 33 Ci sono casi in cui l'Infortunio o la Malattia non sono coperti?	pag. 16/22
Art. 34 L'assicurazione prevede un periodo di Carenza?	pag. 16/22
Art. 35 Come e quando si denunciano i sinistri di Infortunio o Malattia?	pag. 17/22

C. Malattia Grave

Art. 36 In cosa consiste l'assicurazione?.....	pag. 18/22
Art. 37 Quali malattie gravi danno diritto all'indennizzo?.....	pag. 18/22
Art. 38 Ci sono casi in cui la Malattia Grave non è coperta?	pag. 19/22
Art. 39 L'assicurazione prevede un periodo di Carenza?.....	pag. 19/22
Art. 40 Come e quando si denuncia la Malattia Grave?.....	pag. 19/22

Cosa è utile sapere durante il contratto?

Art. 41 Quali norme valgono per questo contratto?.....	pag. 20/22
Art. 42 In caso di controversie, quale legislazione si applica e qual è il foro competente?	pag. 20/22
Art. 43 Cosa succede se una controversia è di carattere medico?.....	pag. 20/22
Art. 44 Come si presenta un reclamo?	pag. 21/22
Art. 45 Come conoscere eventuali variazioni del contratto?	pag. 22/22

GLOSSARIO	pag. 1/1
------------------------	----------

INFORMATIVA PRIVACY	pag. 1/5
----------------------------------	----------

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO	pag. 1/2
--	----------

RELAZIONE DEL MEDICO	pag. 1/2
-----------------------------------	----------

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO	pag. 1/2
--	----------

Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124	pag. 1/2
---	----------

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva	pag. 1/1
---	----------

MODULO RICHIESTA MANTENIMENTO COPERTURA	pag. 1/1
--	----------

MODULO DI RECESSO	pag. 1/1
--------------------------------	----------

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Posteprotezione Mutuo

Cosa è utile sapere prima di firmare il contratto

Art. 1 In cosa consiste l'assicurazione?

Questo contratto protegge l'assicurato dal rischio di non essere più in grado di rimborsare il proprio **Mutuo BancoPosta** (per semplicità d'ora in poi "mutuo").

Poste Vita e Poste Assicura pagano un indennizzo all'assicurato o al Beneficiario quando si verifica un sinistro, secondo le condizioni stabilite in questo contratto.

Copertura	Compagnia
A. Assicurazione temporanea in caso di Morte a capitale decrescente	Poste Vita S.p.A.
B. Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia	Poste Assicura S.p.A.
C. Malattia Grave	Poste Assicura S.p.A.

Queste coperture costituiscono un pacchetto unico. Vuol dire che possono essere acquistate solo tutte e tre insieme.



Stipulare la polizza è facoltativo e non indispensabile per ottenere il mutuo.

Art. 2 Chi si può assicurare?

Si possono assicurare le persone che, alla firma del *Modulo di adesione*, **hanno più di 18 e meno di 65 anni**. Alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso **l'età dell'assicurato non deve superare i 75 anni compiuti**.

Poste Vita e Poste Assicura decidono se assumersi il rischio dell'assicurazione sulla base dei dati che l'assicurato fornisce nel *Questionario assuntivo*, nel *Modulo di adesione* e, quando necessario, nel *Questionario anamnestico* che devono essere compilati in ogni parte e firmati dall'assicurato.



Poste Vita e Poste Assicura hanno 30 giorni per rifiutare l'adesione dal momento in cui ne sono informate. L'eventuale rifiuto viene comunicato sia a Poste Italiane sia, con raccomandata a/r, all'assicurato.

Nel compilare il *Questionario assuntivo*, il *Modulo di adesione* e il *Questionario anamnestico*, l'assicurato deve dare informazioni complete e veritiere.

Se il valore del mutuo è:

- compreso tra 160.000,01 euro e 300.000,00 euro è necessario inviare a Poste Assicura, anche il *Questionario anamnestico*, compilato e sottoscritto dal medico di medicina generale
- superiore a 300.000,01 euro, oltre al *Questionario anamnestico*, l'assicurato trasmette a Poste Assicura tutta la documentazione sanitaria richiesta.

La documentazione trasmessa vale anche per Poste Vita e l'adesione è conclusa solo dopo il consenso di Poste Vita e Poste Assicura.



Il capitale massimo assicurabile, che coincide sempre con l'importo del finanziamento richiesto dall'assicurato, **è pari a 500.000 euro**.

Art. 3 Cosa succede se il mutuo è cointestato?

Poste Vita e Poste Assicura assicurano **fino ad un massimo di 4** cointestatari del mutuo.

In caso di premio non finanziato, il 1° cointestatario del mutuo, anche se non aderisce alla copertura Posteprotezione Mutuo, mette a disposizione il proprio conto corrente in qualità di delegato al pagamento del premio totale delle adesioni degli altri cointestatari (► art. 7).

Quando Poste Vita e/o Poste Assicura rifiutano l'adesione di uno o più cointestatari, il contratto resta valido nei confronti degli altri e le relative quote di premio e prestazioni vengono ripartite proporzionalmente tra gli altri assicurati.



Ogni assicurato deve sottoscrivere il *Questionario assuntivo*, il *Modulo di adesione* e, quando necessario, il *Questionario anamnestico*.

Il premio e le coperture possono essere suddivisi in modo non proporzionale tra gli assicurati.

La documentazione da produrre, all'adesione, deve essere quella prevista in funzione del capitale singolarmente richiesto, nel limite massimo di 500.000 euro.

Nei casi di:

- liberazione di uno o più cointestatari del mutuo
- accollo del mutuo da parte di una persona diversa dai cointestatari originari

i singoli rapporti contrattuali terminano dalle ore 24 del giorno dell'avvenuta variazione.

Poste Vita e Poste Assicura rimborsano sul conto corrente di ogni assicurato, entro 30 giorni dalla cessazione della copertura, la parte di premio imponibile pagato e non goduto; se non ha un conto corrente attivo, gli viene restituito tramite assegno non trasferibile a lui intestato. Il calcolo del premio da restituire è effettuato come riportato nell'art. 13.

In caso di accollo, il cointestatario del mutuo uscente può chiedere di mantenere la copertura fino alla scadenza contrattuale prevista all'inizio. In questo caso il premio non verrà restituito.

Per fare la richiesta, può compilare il *Modulo richiesta mantenimento copertura* allegato a questo contratto e inviarlo all'indirizzo indicato sul modulo, **entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata totale del mutuo**.

Art. 4 Quando inizia la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno in cui l'assicurato **riceve l'importo del mutuo se:**

- ha sottoscritto il *Questionario assuntivo* e il *Modulo di adesione* e quando necessario il *Questionario anamnestico*
- ha pagato il premio entro 7 giorni dall'erogazione del mutuo **in caso di premio non finanziato** (► art. 7)
- **non ha ricevuto da Poste Vita e Poste Assicura il rifiuto a stipulare il contratto.**

I motivi del rifiuto possono essere legati all'età dell'assicurato o al suo stato di salute, oppure a dichiarazioni inesatte e reticenze dell'assicurato nel rispondere al *Questionario assuntivo* e nel compilare il *Modulo di adesione* (► art. 2).



Alcune coperture hanno un periodo di Carenza prima che l'assicurato sia effettivamente coperto. **Vuol dire che se il sinistro avviene in quel periodo l'assicurato non ha diritto all'indennizzo.**

Art. 5 Quanto dura la copertura?

La polizza dura fino alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del mutuo, fino ad un massimo di 480 mesi (o di 492 mesi in caso di preammortamento).

I sinistri che si verificano dopo questa data non sono coperti.

La copertura finisce prima della data di scadenza se l'assicurato:

- recede dal contratto entro 60 giorni dalla data di inizio della copertura (► art. 22)
- decede
- riceve un indennizzo per *Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia*
- estingue in anticipo tutto il mutuo (► art. 13).



Se il mutuo è cointestato, in caso di sinistro pagato per *Morte o Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia*, la copertura continua per gli altri assicurati.



Se il mutuo è a rata fissa e tasso e durata variabile, l'allungamento della durata non modifica la scadenza della copertura originaria.

Art. 6 I sinistri sono coperti ovunque si verificano?

No, dipende dalle coperture.

Coperture	Validità territoriale
<ul style="list-style-type: none">▪ Morte▪ Invalidità Totale e Permanente	Tutto il mondo
<ul style="list-style-type: none">▪ Malattia Grave	Unione Europea, Regno Unito

3/22

Art. 7 Come e quando si paga il premio?

Il premio unico anticipato è a carico dell'assicurato. L'assicurato può scegliere di farlo rientrare nel finanziamento, cioè pagare premio e mutuo nella stessa rata (*premio finanziato*), oppure, se questa modalità è prevista, può pagarlo in un'unica soluzione anticipata direttamente a Poste Assicura (*premio non finanziato*).

L'assicurato indica la sua scelta nel *Modulo di adesione*.

Se è previsto il pagamento del **premio non finanziato**, il 1° cointestatario, deve pagare il premio anche se non aderisce alla copertura Posteprotezione Mutuo, con:

- addebito su conto corrente BancoPosta
- addebito su altro conto bancario



entro i 7 giorni successivi l'erogazione del mutuo.

Trascorsi i 7 giorni in caso di mancato pagamento la copertura è sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento. Il delegato al pagamento (1° cointestatario del mutuo) può provvedere al pagamento del premio non versato mediante bonifico a Poste Assicura, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Poste Assicura S.p.A. - Premi Danni Incassi CPI N.F.

IBAN IT3810760103200001055735011

Causale: CPI - "Codice fiscale delegato al pagamento" - Recupero Rate

Poste Assicura, ai sensi dell'art. 1274 del Codice civile, può agire nei confronti dell'aderente (delegante) nel caso di insolvenza del 1° cointestatario del mutuo (delegato). Il singolo aderente (delegante) può

provvedere al pagamento del premio relativo alla propria copertura utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Poste Assicura S.p.A. - Premi Danni Incassi CPI N.F.

IBAN IT3810760103200001055735011

Causale: CPI - "Codice fiscale aderente" - Recupero Rate

La copertura viene riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento.


Trascorsi 60 giorni dalla data di effetto della copertura, se il premio risulta ancora non corrisposto, la copertura viene annullata e il contratto si risolve di diritto.

Il premio lordo totale è indicato nel *Modulo di adesione* e include i costi a carico dell'assicurato, compresa la quota che va all'intermediario Poste Italiane. Incassato il premio, Poste Assicura provvede a pagare a Poste Vita la quota di premio relativa alla copertura *Morte*.

L'importo del premio:


- dipende dalla durata e dalla somma del mutuo
- comprende i costi a carico dell'assicurato tra cui l'importo percepito dall'intermediario Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta.

Se il mutuo è cointestato, la ripartizione del premio e delle prestazioni previste in tali casi, non sono influenzate dagli obblighi che gli assicurati devono osservare per il rimborso del finanziamento.

 In caso di surroga attiva, cioè quando il mutuo viene trasferito da altra banca o istituto finanziario, il pagamento del premio può avvenire esclusivamente nella modalità non finanziata, con addebito sul conto corrente del 1° cointestatario del mutuo anche se non ha aderito a Posteprotezione Mutuo.

Art. 8 I premi sono detraibili?

4/22

 Si possono detrarre dal reddito IRPEF i premi pagati per le coperture *Morte*, *Invalidità Totale e Permanente* non inferiore al 5%.

Art. 9 Chi paga le imposte?

L'assicurato. Se cambiano le leggi sulle imposte, Poste Assicura applica immediatamente il cambiamento alla tariffa e lo comunica all'assicurato per iscritto.

Art. 10 Gli indennizzi sono tassabili?

Le somme ricevute per le coperture *Morte e Invalidità Totale e Permanente* sono esenti da IRPEF.

Le somme ricevute in caso di *Morte* sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Art. 11 Chi è il Beneficiario?

È lo stesso assicurato, tranne che per la copertura *Morte* (► art. 26).

Per la copertura *Morte* non possono mai essere indicati come Beneficiari o destinatari dell'indennizzo:

- il contraente Poste Italiane o una società del Gruppo
- l'Ente Erogante o una società del Gruppo.

Art. 12 Cosa succede se si estingue in anticipo parte del mutuo?

Poste Vita e Poste Assicura restituiscono ad ogni assicurato la parte di premio relativa alla quota di debito estinta in anticipo al netto delle imposte.

La formula per calcolare l'importo da restituire è:

$$[(PVita + PDanni * 0,975) * (N - K(t)) / (N - K(t-1))] * D$$

Premio Vita	premio versato per la copertura morte
Premio Danni * 0,975	premio versato per le coperture danni al netto delle imposte
N	durata totale del finanziamento
K (t)	durata trascorsa dalla data di inizio della copertura alla data di estinzione anticipata parziale
K (t-1)	durata trascorsa dalla data di inizio della copertura alla data della precedente estinzione anticipata parziale (se avvenuta)
D	rapporto tra valore dell'importo estinto e valore del debito residuo prima dell'estinzione anticipata parziale

Se durante il periodo di rimborso del mutuo avvengono più estinzioni anticipate parziali, (PVita + PDanni) è il premio residuo dopo il rimborso della precedente estinzione anticipata parziale.

Facciamo un esempio

Ho un mutuo di 45.000 euro per una durata di 15 anni.

Se dopo 7 anni voglio fare una prima estinzione anticipata di 15.000 euro, mi verranno rimborsati 593,05 euro. Infatti, il premio complessivo vita e danni al netto delle imposte è di 3.335,92 euro. Quindi:

$$[(\text{euro } 3.335,92) * (96 \text{ mesi} / 180 \text{ mesi})] * (\text{euro } 15.000,00 / \text{Euro } 45.000,00) = \mathbf{593,05 \text{ euro}}$$

L'importo rimborsato viene accreditato sul conto corrente dell'assicurato oppure, se non ha un conto corrente attivo, restituito tramite assegno non trasferibile a lui intestato.

5/22

Art. 13 Cosa succede se si estingue in anticipo tutto il mutuo?

La copertura finisce alle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'estinzione; eventuali sinistri **ancora aperti** verranno gestiti fino alla loro definizione.

Poste Vita e Poste Assicura restituiscono ad ogni assicurato la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo tra la data di estinzione e la scadenza originaria della copertura, e trattengono 20 euro di spese di gestione della pratica.

La formula per calcolare l'importo da restituire è:

$$(\text{Premio Vita} + \text{Premio Danni} * 0,975) * [(N - K) / N] - H$$

Premio Vita	premio versato per la copertura morte
Premio Danni * 0,975	premio versato per le coperture danni al netto delle imposte
N	durata totale del finanziamento
K	durata trascorsa dalla data di inizio della copertura alla data di estinzione
H	20 euro di spese di gestione della pratica

Facciamo un esempio

Se dopo 7 anni voglio estinguere in anticipo tutto il mutuo di 80.000 euro con durata 15 anni, mi verranno rimborsati 1.759,16 euro.

Infatti, il premio complessivo vita e danni al netto delle imposte è di 335,92 euro. Quindi:

$$(\text{euro } 3.335,92) * [(180 \text{ mesi} - 84 \text{ mesi}) / (180 \text{ mesi})] - \text{Euro } 20 = \mathbf{1.759,16 \text{ euro}}$$

Se l'estinzione totale del mutuo è stata preceduta da estinzioni anticipate parziali, l'importo da restituire si calcola sottraendo al premio versato all'inizio quanto è stato restituito dopo le estinzioni parziali. La nuova durata del mutuo si ricalcola a partire dall'ultima estinzione parziale (► art. 12).

L'importo rimborsato viene accreditato sul conto corrente dell'assicurato oppure, se non ha un conto corrente attivo, restituito tramite assegno non trasferibile a lui intestato.



L'assicurato può chiedere di mantenere la copertura fino alla scadenza contrattuale prevista all'inizio. In questo caso il premio non verrà restituito.

Per fare la richiesta, può:

- compilare il *Modulo richiesta mantenimento copertura* allegato a questo contratto e inviarlo all'indirizzo indicato sul modulo, **entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata totale del mutuo**.

Art. 14 Cosa succede se il mutuo viene trasferito (surroga passiva o portabilità)?

Se il mutuo viene trasferito ad altra banca o intermediario autorizzato, con la cosiddetta "portabilità", la copertura termina completamente e viene risolta a partire dalla data di trasferimento del mutuo.

Se non ci sono sinistri aperti, la copertura finisce alle ore 24 del giorno di perfezionamento del trasferimento.

Poste Vita e Poste Assicura restituiscono ad ogni assicurato la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo tra la data di estinzione e la scadenza originaria della copertura, e trattengono 20 euro di spese di gestione della pratica.

Il calcolo del premio da restituire è effettuato come riportato nell'art. 13 e l'importo viene rimborsato sul conto corrente dell'assicurato oppure, se non ha un conto corrente attivo, restituito tramite assegno non trasferibile a lui intestato.

In alternativa, l'assicurato può chiedere, al momento del trasferimento del mutuo (► *Modulo richiesta mantenimento copertura*) di mantenere attiva la copertura fino alla scadenza contrattuale prevista alla sottoscrizione del mutuo. In questo caso il premio già pagato si intende acquisito da Poste Vita e Poste Assicura e l'assicurato non può più pretendere la restituzione.



Poste Vita e Poste Assicura prendono in considerazione solo richieste di mantenimento della copertura inviate entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata totale del mutuo.

Art. 15 Cosa succede se il mutuo viene rinegoziato?

L'assicurato può chiedere, al momento della rinegoziazione (► *Modulo richiesta mantenimento copertura*) di mantenere attiva la copertura fino alla scadenza contrattuale prevista alla sottoscrizione del contratto di mutuo iniziale.

Art. 16 Cosa succede se non si pagano o si pagano in ritardo le rate del mutuo?

La copertura resta attiva. In caso di sinistro, l'indennizzo terrà conto del piano di ammortamento iniziale senza considerare eventuali rate non pagate.

Art. 17 Cosa si deve fare quando avviene un sinistro?

L'assicurato o il Beneficiario deve denunciare il sinistro:

- Per la copertura in caso di *Morte*, con comunicazione scritta a

 Poste Vita S.p.A.
Liquidazioni Vita
Viale Europa 190
00144 Roma

- Per le coperture *Invalidità Totale e Permanente da Infortunio e Malattia e Malattia Grave*, a Poste Assicura S.p.A., con le modalità previste nelle singole coperture.

Entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, Poste Vita e/o Poste Assicura pagano l'indennizzo. Se il pagamento avviene oltre i 30 giorni, sarà maggiorato degli interessi di mora, al saggio legale.



Quando la documentazione è incompleta, i tempi di pagamento si allungano.

Art. 18 Entro quanto tempo si può chiedere l'indennizzo?

La legge stabilisce che il termine di prescrizione, cioè il periodo di tempo in cui è ancora possibile far valere i propri diritti all'indennizzo é:

- assicurazione sulla vita: 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se i Beneficiari non richiedono l'indennizzo entro 10 anni, Poste Vita ha l'obbligo di versare le somme al Fondo istituito con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 27 ottobre 2008, n. 166)
- assicurazione danni: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se non viene richiesto alcun indennizzo, i premi pagati restano acquisiti da Poste Assicura.

7/22

Art. 19 Poste Vita e Poste Assicura possono rivalersi verso il responsabile del sinistro?

No, Poste Vita e Poste Assicura non si rivalgono verso il responsabile del sinistro per recuperare l'indennizzo pagato, **tranne che in caso di dolo**.



Cosa vuol dire agire con "dolo"?

Agire con la volontà o la consapevolezza di causare il sinistro.

Art. 20 Ci sono attività sportive e professionali non coperte?

Sì. Oltre alle esclusioni previste per le singole coperture, sono esclusi dalla copertura i sinistri che derivano da:

- ⊗ incidenti di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di deltaplani, ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei in genere
- ⊗ tutte le attività sportive compiute a livello professionistico, salvo la partecipazione a competizioni o relative prove che abbiano carattere ricreativo e la partecipazione a gare aziendali e interaziendali
- ⊗ pratica da parte dell'assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, attività di trapezista e stuntman

- ⊗ partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, ciclistiche, sciistiche e di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e nel caso di gare aziendali e interaziendali
- ⊗ uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove
- ⊗ attività professionali che prevedano accesso a tralicci, impalcature, binari o celle frigorifere o uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo
- ⊗ attività professionale di costruttore o collaudatore di macchinari industriali, autista di macchinari pesanti (bulldozer gru, ruspe, battipali, torri di trivellazione, escavatori, carrelli elevatori, montacarichi, demolitori di edifici e draghe), controfigura cinematografica o personale circense
- ⊗ partecipazione attiva o presenza per motivi professionali a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni belliche (sia in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, ammutinamenti, rivolte o insurrezioni civili tali da assumere le proporzioni o sfociare in sommosse popolari, sommosse militari, rivoluzioni, colpi di stato e colpi di stato militari, legge marziale, confische, nazionalizzazioni, requisizioni, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di qualsiasi governo o autorità locale sia che siano legittimi o meno.

Art. 21 Cosa succede se le dichiarazioni dell'assicurato sono false, inesatte o reticenti?

L'assicurato può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo e vedere annullato il contratto o parte di esso.

Se le dichiarazioni dell'assicurato sono false, inesatte o reticenti al punto che Poste Vita e Poste Assicura avrebbero rifiutato la sua adesione o se, conoscendo il vero stato delle cose, l'avrebbero data a condizioni differenti, Poste Vita e Poste Assicura possono:

8/22

se c'è dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice civile):

- rifiutare qualsiasi indennizzo se il sinistro si verifica prima che abbiano saputo della dichiarazione inesatta o reticente o entro 3 mesi dal momento in cui lo hanno saputo
- comunicare a Poste Italiane e all'assicurato di voler annullare l'assicurazione; Poste Vita e Poste Assicura devono inviare la comunicazione entro 3 mesi dal giorno in cui hanno saputo che la dichiarazione era inesatta o reticente.

se non c'è dolo o colpa grave (art. 1893 del Codice civile):

- ridurre le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il premio stabilito e quello che sarebbe stato stabilito se Poste Vita e Poste Assicura avessero conosciuto il vero stato delle cose, se il sinistro si verifica prima che Poste Vita e Poste Assicura abbiano saputo che la dichiarazione era inesatta o reticente o prima che abbiano dichiarato di voler recedere dall'assicurazione
- recedere dall'assicurazione, dichiarandolo entro 3 mesi dal giorno in cui hanno saputo che la dichiarazione era inesatta o reticente.

Se, **senza dolo o colpa grave**, Poste Vita e Poste Assicura vogliono recedere dall'assicurazione devono:

- comunicarlo al contraente e all'assicurato per iscritto
- rimborsare all'assicurato, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo che intercorre tra la data di inizio della copertura e il giorno in cui hanno saputo che le dichiarazioni erano inesatte o reticenti.

Se non c'è dolo o colpa grave, dopo 6 mesi dalla data di inizio della copertura, Poste Vita e Poste Assicura rinunciano a questi diritti. Mantengono solo il diritto alla parte di premio che si riferisce al periodo di assicurazione in corso al momento in cui hanno richiesto il recesso.



Cosa vuol dire agire con “dolo”?

Agire con la volontà o la consapevolezza di causare il sinistro.

Cosa vuol dire agire con “colpa grave”?

Agire in modo molto trascurato, grossolano e negligente.

Art. 22 Si può recedere dal contratto? In che tempi?

Sì. Dopo aver aderito si può recedere dall'adesione **entro 60 giorni dalla data di efficacia della copertura**.

Per recedere l'assicurato può utilizzare il *Modulo di recesso* allegato a questo contratto e inviarlo a Poste Assicura.



raccomandata a/r
Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Europa 190
00144 Roma

In seguito al recesso Poste Vita, Poste Assicura e Poste Italiane sono liberi da ogni obbligo nei confronti dell'assicurato fin dalle ore 24 del giorno di inizio della copertura.

Se l'assicurato ha inviato i documenti necessari, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Poste Vita e Poste Assicura rimborsano il premio pagato, al netto delle imposte, sul conto corrente dell'assicurato oppure, se non ha un conto corrente attivo, restituito tramite assegno non trasferibile a lui intestato.



Se il premio è finanziato l'assicurato può richiedere che l'importo venga rimborsato direttamente all'Ente Erogante, che riduce la rata del mutuo.

9/22

Art. 23 Si può disdire il contratto?

Sì, è possibile disdire solo le coperture prestate da Poste Assicura. La comunicazione scritta deve essere inviata con un **preavviso di 60 giorni dalla ricorrenza annuale di polizza** e sarà effettiva alla scadenza dell'annualità nel corso della quale è stata presentata la disdetta.

Puoi scrivere a:



raccomandata a/r
Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Europa 190
00144 Roma

Poste Assicura restituisce all'assicurato la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte, tramite accredito sul conto corrente dell'assicurato oppure, se non ha un conto corrente attivo, restituito tramite assegno non trasferibile a lui intestato.

La formula per calcolare l'importo da restituire all'assicurato è:

$$(\text{Premio Danni} * 0,975) * [(N - K) / N]$$

Legenda	
Premio Danni * 0,975	premio versato per le coperture danni al netto delle imposte
N	durata totale del mutuo
K	n° di mesi dalla data di inizio della copertura alla data di disdetta

Art. 24 Quali sono le responsabilità di Poste Vita e Poste Assicura?

Poste Vita e Poste Assicura sono responsabili esclusivamente degli impegni per le coperture che ciascuna offre:

Poste Vita S.p.A.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurazione temporanea in caso di Morte a capitale decrescente
Poste Assicura S.p.A.	<ul style="list-style-type: none">• Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia• Malattia Grave

Cosa contiene la copertura della polizza collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e Poste Vita S.p.A. (n. 40007)?

A. Morte

Art. 25 In cosa consiste l'assicurazione?

Se l'assicurato muore nel corso del contratto, Poste Vita paga ai Beneficiari un indennizzo pari al **debito residuo**, in base al piano di rimborso del mutuo al momento del decesso. **In nessun caso l'indennizzo può superare l'importo di 500.000 euro.**

In caso di sopravvivenza dell'assicurato, alla data di scadenza della copertura, Poste Vita acquisisce il premio pagato e l'assicurato non ha alcun diritto alla restituzione.



In caso di mutuo cointestato, se Poste Assicura ha già pagato a un assicurato un indennizzo a causa di *Invalidità Totale e Permanente*, la copertura *Morte* rimane attiva per gli altri assicurati.

LA COPERTURA A COLPO D'OCCHIO

Cosa offre	Carenza	Franchigia	Indennizzo massimo	Durata massima
Indennizzo pari al debito residuo	no	no	500.000 euro	Durata del mutuo secondo il piano di rimborso al momento del sinistro

11/22

Art. 26 Chi sono i Beneficiari?

Sono le persone indicate dall'assicurato nel *Modulo di adesione*.

L'assicurato può, in qualsiasi momento, revocare o modificare i Beneficiari designati; l'eventuale revoca o modifica deve essere comunicata per iscritto a Poste Vita, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:



Poste Vita S.p.A.
Prodotti di Rischio e Portafoglio Vita
Viale Europa 190
00144 Roma

La designazione e l'eventuale revoca o modifica degli stessi può essere disposta anche per testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 Codice civile):

- dopo che l'assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto a Poste Vita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dagli eredi, dopo la morte dell'assicurato
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto a Poste Vita di volersi avvalere del beneficio.

Diritto proprio del Beneficiario:

ai sensi dell'art. 1920 del Codice civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito

di decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Per la copertura *Morte* non possono mai essere indicati come Beneficiari o destinatari dell'indennizzo:

- la contraente Poste Italiane, o una società del Gruppo
- l'Ente Erogante o una società del Gruppo.

Art. 27 Ci sono casi in cui il decesso non è coperto?

I principali casi esclusi dalla copertura sono quelli dell'art. 20 (► art. 20).

Vi si aggiungono i casi di decesso per:

- ⊗ dolo dei Beneficiari o di terzi
- ⊗ suicidio, se avviene nei primi 24 mesi dalla data di inizio della copertura, o tentato suicidio
- ⊗ sinistri provocati dall'abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico
- ⊗ stato di alcolismo acuto o cronico
- ⊗ patologie o condizioni patologiche che influiscono sulle difese dell'organismo o già presenti alla data di inizio della copertura
- ⊗ sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata.

In questi casi, Poste Vita paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, cioè quanto viene accantonato per far fronte all'impegno preso con l'assicurato.

Art. 28 Come e quando si denuncia il decesso dell'assicurato?

12/22

I Beneficiari devono comunicarlo per iscritto a Poste Vita il prima possibile. Per farlo possono

- compilare il *Modulo di denuncia* allegato a questo contratto che Poste Vita mette a disposizione per agevolare la richiesta di indennizzo
- corredarlo con le informazioni e la documentazione indicata all'art. 29
- inviarlo a:



Poste Vita S.p.A.
Liquidazioni Vita
Viale Europa 190
00144 Roma

Entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, Poste Vita paga l'indennizzo. Se il pagamento avviene oltre i 30 giorni, sarà maggiorato degli interessi di mora, al saggio legale.

Art. 29 Quale documentazione inviare insieme alla denuncia del decesso?

Oltre a indicare giorno, ora e causa del decesso, i Beneficiari devono allegare queste informazioni e documenti:

- Richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari che riporti gli stessi dati indicati nel modulo
- Certificato di morte dell'assicurato
- Relazione dell'ultimo medico che può essere redatta su apposito modulo messo a disposizione da Poste Vita e allegato *Relazione del medico sulle cause di morte dell'assicurato* oppure relazione medica dalla quale risulti la causa di morte e la data di insorgenza della malattia che ne ha determinato il decesso in alternativa è possibile inviare anche la sola scheda Istat che riporti l'esatta sequenza delle cause che hanno determinato il decesso

- Copia del verbale redatto dalle forze dell'ordine, o certificato della procura, o altro documento rilasciato dall'autorità competente, che indichi le circostanze precise del decesso se questo è avvenuto per morte violenta (Infortunio, suicidio, omicidio).

Per le designazioni di Beneficiari effettuate con il riferimento alla qualità di eredi testamentari o legittimi:

- nel caso in cui l'assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che l'assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo ed ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie da parte dell'assicurato e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela, la loro data di nascita e capacità di agire
- nel caso in cui l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
 - odichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità:
 - che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari
 - quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire
 - copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà.

Per le designazioni di Beneficiari effettuate in modo diverso dal riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, beneficiario individuato nominativamente oppure "figli nati e nascituri" etc.):

- nel caso in cui l'assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che l'assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie da parte dell'assicurato nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari per quanto a conoscenza del dichiarante, con indicazione della loro data di nascita e capacità di agire
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie da parte dell'assicurato:
 - dichiarazione sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari
 - copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà.

Poste Vita si riserva la facoltà di richiedere la produzione dell'originale di polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso di Poste Vita o quando quest'ultima contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.



Eventuali ulteriori documenti, ivi compresi gli originali, potranno essere richiesti nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

- Se tra i Beneficiari vi sono minori o incapaci, il decreto di autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere l'indennizzo, senza responsabilità di Poste Vita per quanto riguarda il pagamento
- Copia di un documento identificativo e codice fiscale di ogni Beneficiario.

Poste Vita potrebbe richiedere altri documenti, compresi gli originali, se fossero necessari per verificare l'obbligo di pagare l'indennizzo o per individuare con esattezza i Beneficiari.



Quando la documentazione è incompleta, i tempi di pagamento si allungano.

Art. 30 È possibile riscattare l'assicurazione, o ridurne l'importo?

Non è mai possibile ridurre o riscattare l'assicurazione, cioè interrompere i pagamenti e chiedere la restituzione delle somme pagate, neanche sotto forma di prestiti.

Art. 31 Gli indennizzi possono essere pignorati o sequestrati?

No, gli indennizzi che Poste Vita deve al Beneficiario non possono essere pignorati né sequestrati, tranne, rispetto ai premi pagati, le disposizioni di:

- revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori
- collazione, imputazione e riduzione delle donazioni.

Cosa contengono le coperture della polizza collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e Poste Assicura S.p.A. (n. 40007)


B. Invalidità Totale e Permanente da Infortunio e Malattia

Art. 32 In cosa consiste l'assicurazione?

In caso di *Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia* dell'assicurato accertata di grado **pari o superiore al 40%**, Poste Assicura paga un indennizzo pari al debito residuo, in base al piano di rimborso del mutuo alla data del sinistro. **In nessun caso l'indennizzo può superare l'importo di 500.000 euro.**

 È compresa l'Invalidità Totale e Permanente da Infortunio che deriva da:

- uno stato di guerra, dichiarata o non, o da insurrezione popolare per massimo 14 giorni dall'inizio delle ostilità quando l'assicurato si trova all'estero (esclusi Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino), come civile, e risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in un paese sino a quel momento in pace
- colpa grave dell'assicurato
- tumulti popolari o atti di terrorismo, **se l'assicurato non vi ha preso parte attiva**
- movimenti tellurici.

 In caso di mutuo cointestato, se Poste Vita ha già pagato a un assicurato un indennizzo a causa di *Morte* la copertura *Invalidità Totale e Permanente* rimane attiva per gli altri assicurati.

15/22

LA COPERTURA A COLPO D'OCCHIO

Cosa offre	Carenza	Franchigia	Indennizzo massimo	Durata massima
Indennizzo pari al debito residuo	30 giorni in caso di malattia	39%	500.000 euro	durata del mutuo secondo il piano di rimborso al momento del sinistro

Come si calcola l'indennizzo?

I criteri e le percentuali per il calcolo dell'Invalidità Totale e Permanente sono indicati nella Tabella INAIL allegata a questo contratto.

I criteri di calcolo per i casi di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio non riportati nella Tabella INAIL sono:

- la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dell'organo o dell'arto. Nel caso di minorazione le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta
- nel caso di una o più menomazioni dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, la valutazione si ottiene sommando le percentuali delle menomazioni fino a raggiungere il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto
- se l'Invalidità Totale e Permanente da Infortunio non può essere determinata sulla base della Tabella INAIL né secondo i criteri indicati ai due punti precedenti, si stabilisce l'indennizzo considerando, sulla base delle percentuali delle sue menomazioni, la diminuzione permanente della capacità generica dell'assicurato a svolgere qualsiasi lavoro profittevole indipendentemente dalla sua professione

- per valutare le menomazioni visive e uditive la quantificazione del grado di invalidità permanente tiene conto degli eventuali presidi correttivi se c'è perdita totale, anatomica o funzionale di più organi o arti, la percentuale di invalidità è pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Se l'assicurato ha già ricevuto l'indennizzo per la copertura *Malattia Grave*, questo viene dedotto dall'indennizzo previsto dalla copertura di *Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia*.

Art. 33 Ci sono casi in cui l'Infortunio o la Malattia non sono coperti?

I principali casi esclusi dalla copertura sono quelli dell'art. 20 (► art. 20).

Gli altri casi riguardano:





- ⊗ dolo dell'assicurato
- ⊗ tentato suicidio
- ⊗ atti volontari di autolesionismo, anche quando l'assicurato è in stato di incapacità di intendere o di volere
- ⊗ invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'assicurato, e le loro conseguenze dirette o indirette, preesistenti e noti all'assicurato prima della data di inizio della copertura
- ⊗ sinistri provocati dall'uso di stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico
- ⊗ infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata
- ⊗ sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi o stati depressivi
- ⊗ uso o produzione di esplosivi
- ⊗ guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato non ha l'abilitazione prescritta dalla legge; fa eccezione la guida con patente scaduta, purché al momento del sinistro l'assicurato abbia i requisiti per il rinnovo e lo abbia ottenuto entro 3 mesi dal momento del sinistro
- ⊗ parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni che ne derivano
- ⊗ operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia
- ⊗ mal di schiena e patologie assimilabili a meno che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale.

Art. 34 L'assicurazione prevede un periodo di Carenza?

Sì, di 30 giorni solo per l'invalidità causata da Malattia. Vuol dire che Poste Assicura non paga l'indennizzo solo se l'invalidità causata da Malattia si verifica nei primi 30 giorni dalla data di inizio della copertura.

Art. 35 Come e quando si denunciano i sinistri di Infortunio o Malattia?

Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o materialmente la possibilità, l'assicurato o una persona a lui vicina, deve denunciare il sinistro con una di queste modalità:

-  accedendo all'Area Riservata Assicurativa presente sul sito www.poste-assicura.it e seguendo le istruzioni (scelta consigliata)
-  telefonando al numero verde 800.13.18.11 (per chiamare dall'estero 02.82.44.32.10) attivo da lunedì - venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l'albero di navigazione fino alla "denuncia del sinistro"
-  inviando la denuncia alla casella di posta elettronica **sinistri@poste-assicura.it**
(l'utilizzo della posta elettronica per l'invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nella email o negli eventuali suoi allegati)
-  inviando la denuncia a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa 190 - 00144 Roma

È possibile utilizzare il *Modulo di denuncia sinistro* allegato a questo contratto

Documentazione da allegare

- Documento di identità dell'assicurato
- Indicazione del luogo, giorno, ora e causa del sinistro
- Certificato medico
- Eventuale ulteriore documentazione sanitaria richiesta da Poste Assicura

 **Se questo non avviene, l'assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.**


Il decorso delle lesioni deve essere documentato da altri certificati medici.

Entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, Poste Assicura paga l'indennizzo.

Se il pagamento avviene oltre i 30 giorni, sarà maggiorato degli interessi di mora, al saggio legale.

L'assicurato deve permettere a Poste Assicura di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.

Nei casi dubbi, **Poste Assicura ha il diritto pieno e incondizionato di accertare la diagnosi con propri medici di fiducia, sostenendone i costi**


 Quando la documentazione è incompleta, i tempi di pagamento si allungano.

C. Malattia Grave

Art. 36 In cosa consiste l'assicurazione?

Se acquistata la copertura, in caso di *Malattia Grave* Poste Assicura paga una somma **forfettaria di 12 rate mensili**, sulla base del piano di rimborso del mutuo.

 La singola rata mensile non può superare i 2.000 euro; questo comporta che l'indennizzo potrebbe essere inferiore al debito da rimborsare alla data del sinistro. In ogni caso l'indennizzo non può superare il debito residuo alla data del sinistro.

 Se il sinistro si verifica nella fase di preammortamento del mutuo, se previsto, Poste Assicura fa riferimento alla prima rata successiva al termine del preammortamento

LA GARANZIA A COLPO D'OCCHIO

Cosa offre	Carenza	Franchigia	Indenizzo massimo	Durata massima
pagamento indennizzo	30 giorni	no	12 rate mensili in un'unica soluzione per sinistro, con il limite massimo del debito residuo	durata del mutuo

Art. 37 Quali malattie gravi danno diritto all'indennizzo?

- **Ictus cerebrale:** accidente cerebrovascolare dovuto a emorragia o a infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L'ictus cerebrale è indennizzabile solo se, dopo almeno due mesi dal giorno in cui si è manifestato, ne è stata accertata l'origine, e riconosciute l'entità e la permanenza
- **Tumore:** neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne 14/15 con invasione di tessuto normale, provata con certezza.
Dalla copertura sono **esclusi:** i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei (ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Clarcke), il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS)
- **Infarto miocardico:** evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell'ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci
- **Chirurgia cardiovascolare:** cardiopatia coronarica con necessità d'intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico
- **Insufficienza renale:** malattia renale irreversibile in dialisi cronica
- **Trapianto d'organo:** malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. È necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato.

Art. 38 Ci sono casi in cui la Malattia Grave non è coperta?

I casi esclusi dalla copertura sono quelli dell'art. 20 (► art. 20) e dell'art. 33 (► art. 33).


Art. 39 L'assicurazione prevede un periodo di Carenza?


Sì, di 30 giorni. Vuol dire che Poste Assicura paga l'indennizzo solo se la *Malattia Grave* si è manifestata dopo 30 giorni dalla data di inizio della copertura.

Art. 40 Come e quando si denuncia la Malattia Grave?

Entro 3 giorni lavorativi dalla manifestazione della malattia o da quando se ne è avuta conoscenza, l'assicurato o una persona a lui vicina, deve denunciare il sinistro con una di queste modalità:

 accedendo all'Area Riservata Assicurativa presente sul sito www.poste-assicura.it e seguendo le istruzioni (scelta consigliata)

 telefonando al numero verde 800.13.18.11 (per chiamare dall'estero 02.82.44.32.10) attivo da lunedì - venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l'albero di navigazione fino alla "denuncia del sinistro"

 inviando la denuncia alla casella di posta elettronica **sinistri@poste-assicura.it**
(l'utilizzo della posta elettronica per l'invio di informazioni personali o sensibili potrebbe non garantire la riservatezza dei dati contenuti nella email o negli eventuali suoi allegati)

 inviando la denuncia a Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa 190 - 00144 Roma

È possibile utilizzare il *Modulo di denuncia sinistro* allegato a questo contratto.

Documentazione da allegare

- Documento di identità dell'assicurato
- Indicazione del luogo, giorno, ora e causa del sinistro
- Certificato medico
- Eventuale ulteriore documentazione sanitaria richiesta da Poste Assicura

19/22


 **Se questo non avviene, l'assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.**

Il decorso della *Malattia Grave* deve essere documentato da altri certificati medici.

Entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, Poste Assicura paga l'indennizzo.

Se il pagamento avviene oltre i 30 giorni, sarà maggiorato degli interessi di mora, al saggio legale.

L'assicurato deve permettere a Poste Assicura di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari. Nei casi dubbi, **Poste Assicura ha il diritto pieno e incondizionato di accertare la diagnosi con propri medici di fiducia, sostenendone i costi**

 Quando la documentazione è incompleta, i tempi di pagamento si allungano.

Cosa è utile sapere durante il contratto?

Art. 41 Quali norme valgono per questo contratto?

Per questo contratto e per i criteri di liquidazione dei sinistri valgono le norme della legge italiana in materia.

Art. 42 In caso di controversie, quale legislazione si applica e qual è il foro competente?

Per ogni controversia che riguarda questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del comune di residenza o di domicilio del contraente o dell'assicurato o degli aventi diritto. Il primo passo, obbligatorio, è ricorrere alla mediazione civile (d.lgs. n. 28/2010, modificato dal D.L. n. 69/2013 e convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013). La domanda di mediazione va presentata presso un organismo di mediazione accreditato presso il ministero della giustizia, nel luogo del giudice competente territorialmente.

Solo se la mediazione non dà esiti positivi è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria. La giurisdizione è quella italiana.

Art. 43 Cosa succede se una controversia è di carattere medico?

Invece di ricorrere al giudice, di comune accordo le parti (Poste Assicura, l'assicurato o i Beneficiari) possono affidare la decisione a un collegio di tre medici.

La controversia può riguardare:

- la natura del sinistro
- l'importo dell'indennizzo
- i criteri di liquidazione stabiliti dal contratto

Il mandato al collegio deve essere scritto ed è irrevocabile.

Dei tre medici del collegio, due sono nominati uno per parte, il terzo in accordo tra le parti. Se le parti non sono d'accordo, una può prendere l'iniziativa di chiedere di nominare il terzo medico al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha sede nella città o nella provincia dove il collegio medico si riunisce.

Il collegio medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Se lo ritiene opportuno, il collegio medico può decidere di accertare in modo definitivo l'Invalidità Totale e Permanente in un secondo momento, che deciderà lo stesso collegio. In questo caso il collegio può concedere nel frattempo un anticipo sull'indennizzo.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale. Le parti rinunciano a contestare le decisioni, tranne nei casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle perizie del collegio medico devono essere riportati nel verbale, che sarà redatto in due copie, una per ognuna delle parti.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, paga il medico che ha nominato, contribuisce per la metà delle spese e competenze per il terzo medico; in nessun modo può intervenire a pagare le spese di un'altra parte.

Art. 44 Come si presenta un reclamo?

Chi vuole presentare un reclamo sul rapporto contrattuale e/o la gestione di un sinistro, deve farlo per iscritto e inviare il reclamo alla compagnia che ha offerto la copertura.

- Per la copertura in caso di *Morte*, a:



Poste Vita S.p.A.
Gestione Reclami
Viale Europa 190
00144 Roma



E-mail: reclami@postevita.it

- Per le coperture *Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia e Malattia Grave* a:



Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Viale Europa 190
00144 Roma



Email: reclami@poste-assicura.it

Se contiene dati personali, la risposta al reclamo viene inviata all'indirizzo che l'assicurato ha indicato in polizza (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE GDPR).

I reclami che riguardano le attività dell'intermediario Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta devono essere inviati a:



Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta
Gestione Reclami
Viale Europa 190
00144 Roma



PEC Posta Elettronica Certificata: reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it



sito web: www.poste.it/reclami.html

Poste Assicura, Poste Vita e l'intermediario devono rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non riceve risposta o la risposta non lo soddisfa, può:

- scrivere all'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni



IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale 21
00187 Roma

Sul sito www.posteassicura.poste.it/assistenza/reclami.html è disponibile il modello di presentazione del reclamo all'IVASS, da compilare e corredare con la documentazione necessaria

- ricorrere alla mediazione civile obbligatoria (d.lgs. n. 28/2010, modificato dal d.l. n. 69/2013 e convertito con modificazioni in legge n. 98/2013).

Solo dopo aver tentato di risolvere la controversia con la mediazione civile è possibile rivolgersi al giudice.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

Le informazioni sulla gestione dei reclami, i recapiti e le modalità di presentazione, i tempi di risposta sono disponibili sul sito www.posteassicura.poste.it/assistenza/reclami.html

Art. 45 Come conoscere eventuali variazioni del contratto?

Se cambia la normativa, Poste Vita e Poste Assicura comunicano all'assicurato le variazioni delle Condizioni di Assicurazione.

Per tutti gli altri aggiornamenti, compresi i dati patrimoniali, consultare i siti:

www.postevita.poste.it/compagnia/dati-di-bilancio-poste-vita.html

www.posteassicura.poste.it/compagnia/dati-di-bilancio-poste-assicura.html

Le comunicazioni di Poste Vita e Poste Assicura che riguardano il contratto vengono inviate in forma cartacea; se l'assicurato desidera modificare la modalità di ricevimento delle comunicazioni può inviare una mail a portafoglio.danni@posteassicura-assicura.it oppure inviare una comunicazione scritta a:



Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Europa 190
00144 Roma

GLOSSARIO

Definizioni generali

Beneficiario: la persona che riceve l'indennizzo previsto da questo contratto

Carenza: il periodo di tempo tra la data di adesione e il momento in cui si è effettivamente coperti dall'assicurazione. Vuol dire che per i sinistri che si verificano in questo periodo non si riceve alcun indennizzo

Ente Erogante: l'ente finanziario/bancario che ha concesso il finanziamento

Franchigia: per la garanzia Invalidità Totale e Permanente, per Franchigia si intende la parte di danno espressa in percentuale per la quale non viene erogato alcun indennizzo

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all'assicurato

Invalidità Totale e Permanente: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 40% della totale

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio

Malattia Grave: i casi di ictus cerebrale, tumore, infarto miocardico, chirurgia cardiovascolare, insufficienza renale, trapianto d'organo: ► art. 37

Modulo di adesione: il documento mediante il quale l'assicurato esprime la propria adesione alle Polizze Collettive

Morte: il decesso dell'assicurato accaduto per qualsiasi causa

Polizze Collettive: le polizze che il contraente ha in vigore con Poste Vita e Poste Assicura per i propri clienti che sottoscrivono un mutuo BancoPosta

Questionario anamnestico: il documento compilato e sottoscritto dal medico di famiglia contenente domande/ informazioni sullo stato di salute e malattie pregresse dell'assicurato, che forma parte integrante del contratto di mutuo di importo superiore a 160.000,01 euro. Le informazioni fornite nel questionario sono funzionali a stabilire l'assicurabilità dell'assicurato

Questionario assuntivo: il documento sottoscritto dall'assicurato prima dell'adesione, che forma parte integrante del contratto, contenente domande/informazioni sullo stato di salute dell'assicurato. Le informazioni fornite dall'assicurato sono funzionali a stabilirne l'assicurabilità

Riserva matematica: l'importo accantonato da Poste Vita e Poste Assicura per far fronte in futuro ai propri obblighi contrattuali secondo quanto previsto dalla normativa applicabile

INFORMATIVA

ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” (articoli 13 e seguenti)

Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. (di seguito Gruppo Assicurativo Poste Vita) - società del Gruppo Poste Italiane - con sede in Roma, Viale Europa 190 che operano in qualità di “Contitolari” del trattamento, desidera fornirle le indicazioni chiare e semplici circa il trattamento dei Suoi dati personali. In caso di qualsiasi dubbio o chiarimento rispetto a quanto riportato di seguito, La invitiamo a contattarci ai recapiti del Presidio Privacy del Gruppo Assicurativo Poste Vita sotto indicati.

ALCUNE DEFINIZIONI PRINCIPALI

Il «**dato personale**» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («**interessato**»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il «**trattamento**» è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati applicate a dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, la messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione.

Il «**Titolare del trattamento**» è la persona giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Il «**Contitolare**» è la persona giuridica che determina congiuntamente ad uno o più Titolati Titolari le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali dell'interessato, le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile.

Il «**Responsabile del Trattamento**» è la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento.

Il «**consenso**» dell'interessato è la manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, affinché i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Per «**marketing**» si intende l'espletamento delle attività a carattere commerciale, pubblicitario e promozionale, quale ad esempio in maniera non esaustiva l'invio di materiale pubblicitario, la vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o la comunicazione commerciale, o le attività promozionali svolte nell'ambito di eventi e manifestazioni a premio promosse dal Gruppo Assicurativo Poste Vita.

La «**profilazione**» è il trattamento con mezzi informatici e automatizzati consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali o relativi al rendimento professionale, la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità nei pagamenti, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti della persona fisica.

SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI PERSONALI

In relazione al singolo servizio richiesto, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà trattare i Suoi dati personali unitamente ad altri:

- Titolari, quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la parte di propria competenza nell'ambito dell'esecuzione del servizio richiesto. Tali soggetti sono tenuti a rendere la propria informativa privacy al cliente;
- Contitolari, quando determinano, congiuntamente al Gruppo Assicurativo Poste Vita, le finalità e i mezzi del trattamento nell'ambito dell'esecuzione di un determinato servizio richiesto. In tal caso l'informativa privacy viene resa dal Contitolare congiuntamente al Gruppo Assicurativo Poste Vita. Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività strumentali all'esecuzione del servizio richiesto, ovvero in relazione ad obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà nominare i Responsabili esterni del trattamento (terze parti che effettuano il trattamento dei dati personali per conto del Gruppo Assicurativo Poste Vita).

La invitiamo a consultare il sito <https://postevita.poste.it/> per conoscere nel dettaglio le informazioni riguardanti la presenza di eventuali Titolari, Contitolari e dei principali Responsabili in base al servizio richiesto.

Gli incaricati sono i dipendenti del Gruppo Assicurativo Poste Vita e le figure assimilate, addetti materialmente al trattamento dei dati personali e autorizzate dal Titolare, direttamente o per il tramite dei delegati.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Senza che sia necessario un consenso esplicito, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:

- intermediari assicurativi e riassicurativi ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto del Gruppo Assicurativo Poste Vita, quali professionisti legali, periti e medici; cliniche convenzionate; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri;
- società di consulenza per tutela giudiziaria;
- società di servizi informatici, telematici e di telecomunicazione; società per la lavorazione, elaborazione e archiviazione dei dati; società di servizi postali per le comunicazioni dirette agli interessati; società (es. call center) per attività di assistenza, pubblicità, promozioni, ricerche di mercato e rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela; società di revisione e certificazione delle attività svolte dal Gruppo Assicurativo Poste Vita anche nell'interesse della clientela; società di assistenza e consulenza; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; soggetti che svolgono attività di garanzia assegni;
- autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. IVASS, CONSOB, COVIP, ANIA, CIRT, CONSAP, Banca d'Italia, UIF, ecc.); soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni degli intermediari finanziari.
- soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, qualità, marketing, stampa e imbustamento, servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e certificazione, lavorazioni massive di documenti;
- soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, accertamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento) nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo.

Inoltre, per finalità amministrativo-contabili il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà comunicare i dati personali alle società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle

attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).

DATA PROTECTION OFFICER

Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l'ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, email: ufficiorpd@posteitaliane.it.

ORIGINE DEI DATI PERSONALI

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell'interessato, i dati personali che il Gruppo Assicurativo Poste Vita tratta sono raccolti presso l'interessato, al momento della richiesta del prodotto o del servizio oppure nel corso del rapporto contrattuale nonché, presso altri soggetti inerenti al rapporto contrattuale (es. contraenti di assicurazione in cui l'interessato risulti essere assicurato, beneficiario, coobbligati ecc.) e/o intermediari assicurativi e riassicurativi (quali, Poste Italiane S.p.A. - patrimonio BancoPosta, i soggetti addetti all'intermediazione quali dipendenti, collaboratori ed altri incaricati dell'intermediario stesso per l'attività svolta al di fuori dei locali dove lo stesso opera; agenti; broker di assicurazione, ecc.).

I dati personali possono altresì, essere raccolti, telefonicamente tramite Contact center o corrispondenza elettronica, oppure possono essere ottenuti attraverso altri canali quali, ad esempio, siti web (social network, chat, App, installazione di cookie: per i cookie di terze parti ti invitiamo a prendere visione della relativa informativa pubblicata sui siti delle terze parti). I Suoi dati possono essere associati a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo. Tali identificativi possono lasciare tracce che, se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate, con il Suo consenso, per creare profili individuali.

BASE GIURIDICA, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita tratta i Suoi dati personali nel quadro delle finalità "assicurative", quando è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione ed esecuzione di un contratto o dell'esecuzione di misure pre e post contrattuali (es. predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni). Il trattamento dei Suoi dati potrà altresì avvenire in conformità ad un obbligo di legge (es. per adempiere alle disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale).

Per finalità amministrativo contabili, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà comunicare i Suoi dati personali a Poste Italiane S.p.A. e/o società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).

Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario, in mancanza dello stesso non è possibile fornirLe il servizio richiesto.

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà inoltre essere considerato lecito quando:

- è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
- è basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro per l'esercizio di pubblici poteri
- è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica;

- è effettuato per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti
- è effettuato per legittimo interesse del Titolare del trattamento, o di terzi.

Inoltre, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà trattare i Suoi dati personali nel caso in cui Lei avesse rilasciato un esplicito e facoltativo consenso per attività di marketing, ovvero per attività di profilazione. Con il Suo consenso alla profilazione, il Gruppo Assicurativo Poste Vita effettuerà, con mezzi informatici automatizzati, delle analisi o elaborazioni volte a rilevare le preferenze di utilizzo dei servizi offerti al fine di migliorarli e renderli più aderenti alle Sue esigenze, sia aggregando i dati in classi omogenee sia elaborando profili individuali.

Infine, per la fornitura di prodotti e/o servizi assicurativi ed in particolare sia per alcune tipologie di prodotto offerte nell'ambito della linea Protezione sia nell'ambito del servizio di liquidazione sinistri, il Gruppo Assicurativo Poste Vita ha la necessità di trattare particolari categorie di dati personali, quali dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, salva diversa disposizione di legge. Il Suo consenso esplicito per il trattamento di tali dati e raccolto nei limiti delle sole finalità assicurative sopra descritte, verrà richiesto all'interno di specifica modulistica messa a disposizione dell'Interessato. Il Gruppo Assicurativo Poste Vita tratta tali dati necessari esclusivamente per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richieste dai clienti, ad esempio, per il pagamento di quote associative ad un'organizzazione politica o sindacale; per l'acquisto di beni o servizi effettuati con carte di credito/debito che determinano il trattamento di tali dati.

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà effettuare trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati esclusivamente nei casi autorizzati dalla legge o dall'Autorità pubblica.

Infine, il Gruppo Assicurativo Poste Vita intende mettere a disposizione dei propri clienti un servizio di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato da Poste Italiane e fornito dal Gruppo Assicurativo Poste Vita in qualità di erogatore della stessa, ai sensi e per gli effetti del DPCM 22 febbraio 2013. Tale soluzione implica il trattamento di dati biometrici (velocità di scrittura, pressione esercitata, angolo di inclinazione della penna, accelerazione dei movimenti, numero di volte che la penna viene sollevata) dettagliatamente indicato nell'Informativa per il trattamento dei dati biometrici di Poste Italiane. In tale informativa - cui si fa rinvio - viene dettagliatamente illustrato tutto il processo di gestione della FEA ivi comprese le operazioni di decifrazione della firma stessa da parte di periti grafometrici in sede di contenzioso che vengono, comunque, effettuate nel rispetto di idonee misure di sicurezza previste dalla legge.

Il sistema FEA garantisce una maggiore certezza giuridica nei rapporti intercorrenti con i clienti con riferimento in particolare alla rigorosa identificazione del firmatario e alla sua connessione univoca alla firma. Laddove il cliente intendesse aderire al suddetto Servizio FEA, dovrà esprimere esplicita accettazione attraverso apposita modulistica fornita da Poste Italiane, dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali e aver rilasciato nella medesima occasione il consenso per il trattamento dei dati biometrici.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza e da impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali. Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha il diritto di ottenere dal Gruppo Assicurativo Poste Vita l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni

internazionali), il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l'origine dei dati personali, l'esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata.

Inoltre, ha il diritto di:

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
- ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);
- opporsi al loro trattamento;
- ottenere la cancellazione («diritto all'oblio»);
- ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile.

Per esercitare i Suoi diritti, può rivolgersi al Presidio Privacy del Gruppo Assicurativo Poste Vita, tramite i seguenti canali: e-mail: privacy@postevita.it; posta tradizionale: Viale Europa 190, 00144 Roma.

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO

Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati dal Gruppo Assicurativo Poste Vita possano aver violato le norme del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.

DIRITTO DI REVOCA DEI CONSENSI E CANALI DI CONTATTO

Le ricordiamo che gli eventuali consensi saranno sempre revocabili. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa.

I canali di contatto utilizzati dal Gruppo Assicurativo Poste Vita per effettuare attività di marketing sono: telefono con o senza operatore, posta cartacea, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo, siti web. In qualsiasi momento potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di marketing, incluse le finalità di profilazione ad esse connesse. Inoltre, se preferisce essere contattato esclusivamente con modalità tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore), in qualsiasi momento potrà opporsi anche soltanto ai mezzi automatizzati di contatto (e-mail, sms, mms, fax, telefono senza operatore).

5/5

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO

Il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti all'UE verso Paesi "terzi" non appartenenti all'UE è vietato, in linea di principio, a meno che il Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di protezione "adeguato". Non verranno effettuati trasferimenti dei dati verso Paesi terzi, fatti salvi i servizi espressamente richiesti dal cliente o gli specifici casi per i quali il Gruppo Assicurativo Poste Vita adoterà adeguate garanzie e provvederà ad informare l'interessato.

TUTELA DEI MINORI

I minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali, pertanto il Gruppo Assicurativo Poste Vita rivolge loro una specifica protezione, con particolare riguardo all'utilizzo dei dati personali per fini di marketing o di creazione di profili individuali e alla raccolta di dati personali nell'ambito dei servizi forniti direttamente al minore. Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione (ovvero qualsiasi servizio prestato per via elettronica), il trattamento di dati personali richiede il consenso esplicito del minore ed è lecito ove il minore abbia compiuto l'età minima prevista dalla legge applicabile.

PER ACQUISIRE LE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO IN RELAZIONE AD EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICHE FINALITÀ DI TRATTAMENTO E AI DESTINATARI DEI DATI, TI INVITIAMO A CONSULTARE LA SEZIONE DEDICATA DISPONIBILE SUL SITO www.postevita.it o www.poste-assicura.it.

nel caso in cui l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti

(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità:

- che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari
- quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire
- copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà

per le designazioni di Beneficiari effettuate in modo diverso dal riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, beneficiario individuato nominativamente oppure "figli nati e nascituri" etc.)

nel caso in cui l'assicurato sia deceduto senza lasciare testamento

(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che l'assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie da parte dell'assicurato nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari per quanto a conoscenza del dichiarante, con indicazione della loro data di nascita e capacità di agire

nel caso siano presenti disposizioni testamentarie da parte dell'assicurato

(i) dichiarazione sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari

- (ii) copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà.
- il decreto di autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere la somma dovuta (nel caso di eredi minori)
 - la copia di un documento identificativo e il codice fiscale di ogni Beneficiario.

 Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Indicare l'Ufficio Postale presso cui inviare l'assegno relativo alla liquidazione

.....

Data	gli aventi diritto
...../...../.....

RELAZIONE DEL MEDICO SULLE CAUSE DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il medico deve redigere la relazione con ogni scrupolosità, mettendo in rilievo tutte le circostanze che possono illustrare la genesi, l'inizio o il decorso dell'ultima malattia dell'assicurato.

Cognome e nome dell'assicurato/a

Età Professione

Data del decesso Luogo del decesso

Causa di morte

1. Era Lei il medico abituale dell'assicurato/a?.....
Se sì, da quanto tempo?.....
Quando ha visitato l'assicurato/a?
2. Quando è stato consultato per la prima volta in relazione alla malattia che ha determinato la morte?
.....
3. Da quali sintomi è stata dedotta la natura dell'ultima malattia?
.....
4. In base ai dati anamnestici ed ai sintomi osservati, quando presumibilmente ha avuto inizio l'ultima malattia?
.....
5. Quando e dove è stata diagnosticata la malattia?
Quale ne è stato il decorso?.....
.....
6. L'assicurato/a era a conoscenza della natura del male che ha causato il decesso o della natura di eventuali condizioni morbose precedenti?
Se sì, da quando?.....
7. L'assicurato/a, per quanto Le è dato di sapere, fumava o aveva mai fumato?.....
In caso affermativo:
- quantità giornaliera
- da quanto tempo
Se aveva smesso di fumare, può precisare quando e per quale motivo?
.....
8. L'assicurato/a per quanto Le è dato di sapere, ha mai abusato di alcool o droghe?
.....
Se sì, si prega dare indicazioni sul tipo di abuso e da quanto tempo.
.....

9. Si prega di fornire dettagli in merito ad eventuali ricoveri in ospedale e/o case di cura (nome dell'Istituto, date, motivo e durata del ricovero ecc.).

.....
.....

10. L'assicurato/a soffriva di malattie pregresse?

Se sì, si prega specificare quali e da quando ne soffriva

.....
.....

La preghiamo di fornire qui di seguito ulteriori informazioni che, a Suo giudizio, possano aiutare il nostro comitato medico nella valutazione del sinistro.

.....
.....

IL MEDICO

Luogo e data /...../...../.....

.....

(firma)

.....

(timbro)



Grazie della sua collaborazione!

Possiamo avviare l'istruttoria di liquidazione, e quindi valutare rapidamente il danno, solo se il modulo è completo, firmato e accompagnato dalla documentazione necessaria.

Se fosse necessario, Poste Assicura potrebbe chiederle di fornire ulteriore documentazione.

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

Lesione	Indennità	
	a destra	a sinistra
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi	40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica)	---	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	---	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle ultime due falangi del medio	8%	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	8%	

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124		
Lesione	Indennità	
	a destra	a sinistra
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	40%	35%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA

Visus perduto Indennizzo dell'occhio	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note:

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
- La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:
 - con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10..... 15%
 - con visus corretto di 7/10..... 18%
 - con visus corretto di 6/10..... 21%
 - con visus corretto di 5/10..... 24%
 - con visus corretto di 4/10..... 28%
 - con visus corretto di 3/10..... 32%
 - con visus corretto inferiore a 3/10..... 35%
- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Come possiamo aiutarti?



Contattaci

Vai su **poste-assicura.it** nella sezione Assistenza Clienti e compila il modulo oppure scrivici sul profilo **Facebook** Poste Italiane



Chiamaci

Poste Assicura **800.131.811**
(numero gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00)



Poste Assicura S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Europa 190 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: posteassicura@pec.poste-assicura.it • www.poste-assicura.it • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



Posteitaliane